

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 1

FINALITÀ

- Esso rappresenta gli studenti dell'Istituto e ne tutela gli interessi promuovendo le assemblee di classe e di Istituto, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, la formazione culturale e civile degli studenti.
- Il Comitato studentesco è uno strumento di controllo e di cooperazione tra gli studenti. Si pone come base per una coesione tra le varie classi e per garantire l'attuazione e la tutela dei progetti autogestiti dagli alunni.
- E' un organo rappresentativo degli studenti, esprime pareri riguardo alla vita della scuola, propone miglioramenti ed innovazioni al Consiglio d'Istituto e al Collegio Docenti.

Art. 2

COMPITI

- Assiste i rappresentanti d'Istituto nello svolgimento delle loro mansioni.
- Organizza e coordina, insieme ai rappresentanti d'Istituto, le attività studentesche.
- Garantisce un'adeguata diffusione e circolazione fra gli studenti e nelle classi delle informazioni relative alle attività ed iniziative studentesche.

Art. 3

COMPOSIZIONE: sono componenti di diritto del Comitato Studentesco:

- i rappresentanti d'Istituto;
- i rappresentanti di classe;
- i rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale.

Art. 4

ORGANIZZAZIONE INTERNA

- Il Comitato è presieduto dai rappresentanti d'Istituto, che coordinano gli interventi e la costituzione di commissioni.
- Per ogni assemblea del Comitato, è scelto a rotazione un segretario cui spetta il compito di stilare il verbale.
- Ogni membro ha il dovere di riferire e sottoporre al Comitato problemi e richieste degli studenti della propria classe.
- Ogni membro ha diritto di esprimere pareri e proporre attività ed idee in ambito scolastico. Inoltre, ogni membro può chiedere che le sue proposte vengano messe ai voti.
- Qualunque proposta, attività o provvedimento stabiliti dal Comitato sono da considerarsi validi se, previa votazione, sono approvati dalla maggioranza assoluta dei membri presenti.
- Ciascun membro può delegare per iscritto un sostituto (iscritto alla stessa classe) che ne faccia le veci. Nessun/a alunno/a può essere delegato/a da più di un componente.

Art. 5

CONVOCAZIONI

- Il Comitato è convocato annualmente dal Preside entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nelle elezioni degli organi collegiali.
- Successivamente, il Comitato è convocato dai rappresentanti d'Istituto, autonomamente o dietro richiesta, sostenuta da valide motivazioni, di un quarto dei membri del Comitato stesso, previa autorizzazione della Presidenza o della Vicepresidenza.
- In assenza di richieste di convocazione, il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi.
- La convocazione, che deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, deve essere recapitata per iscritto a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. La convocazione deve essere accompagnata da una circolare interna allo scopo di informare gli studenti della data di riunione del Comitato.
- Il Comitato può riunirsi in orario scolastico, utilizzando una o due delle ore a disposizione delle Assemblee d'Istituto, o in orario extrascolastico all'interno dell'Istituto.
- In caso di grave necessità, previa autorizzazione della Presidenza della scuola, il Comitato può riunirsi in giornata, in orario scolastico, anche al di fuori delle ore a disposizione per le

Assemblee studentesche d'Istituto. In tal caso, tutti i membri hanno diritto di essere informati tempestivamente.

La seduta è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

- Il Dirigente Scolastico può procedere a convocazioni straordinarie del Comitato per ragioni di particolare rilevanza.

Art. 6

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- Le sedute del Comitato sono aperte al pubblico, ma solo i componenti hanno diritto di parola e di voto.

Art. 7

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI

- Il Comitato delibera, a maggioranza, la costituzione di Commissioni di lavoro, di studio o di controllo; ciascuna di esse elegge, tra i suoi membri, un coordinatore che è referente presso il Comitato.
- Le Commissioni formulano proposte al Comitato ed i componenti possono essere scelti fra tutti i membri.

Art. 8

REVISIONE DELLO STATUTO

- Eventuali modifiche al presente Statuto sono adottate con delibera del Comitato Studentesco a maggioranza assoluta e comunicate, per la convalida, al Consiglio d'Istituto entro sette giorni.